

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 1798-C

---

## DISEGNO DI LEGGE

**APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI**

*il 2 ottobre 2002 (v. stampato Senato n. 1753)*

**MODIFICATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA**

*il 14 maggio 2003*

PRESENTATO DAL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

**(MATTEOLI)**

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

**(MARZANO)**

CON IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

**(LUNARDI)**

CON IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

**(ALEMANNO)**

CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

**(TREMONTI)**

CON IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

**(CASTELLI)**

CON IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

**(MORATTI)**

CON IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA

**(FRATTINI)**

CON IL MINISTRO PER GLI AFFARI REGIONALI

**(LA LOGGIA)**

---

**NOTA:** La VIII Commissione permanente (Ambiente, territorio e lavori pubblici), l'8 ottobre 2003, ha deliberato di riferire favorevolmente sul testo del disegno di legge. In pari data, la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente.

CON IL MINISTRO PER LE POLITICHE COMUNITARIE

**(BUTTIGLIONE)**

E CON IL MINISTRO PER L'INNOVAZIONE E LE TECNOLOGIE

**(STANCA)**

—

Delega al Governo per il riordino, il coordinamento e  
l'integrazione della legislazione in materia ambientale  
e misure di diretta applicazione

---

*Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica  
il 14 maggio 2003*

---

(Relatore: **PAROLI**)

## PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

Il Comitato per la legislazione,

esaminato il testo del disegno di legge n. 1798-B, come risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione,

rilevato che il disegno di legge è già stato esaminato dal Comitato nella seduta del 26 marzo 2002,

rilevato che il contenuto del provvedimento è finalizzato al riordino della legislazione in materia ambientale,

rilevato altresì che le disposizioni, contenute all'articolo 1, commi 21 – 24, riguardano, più propriamente, la materia urbanistica,

rilevato infine un uso della tecnica della novellazione non conforme a quanto previsto al punto 9 della circolare dei Presidenti della Camera e del Senato e del Presidente del Consiglio dell'aprile 2001, che prevede che l'unità minima di testo da sostituire con una novella sia il comma (si vedano: l'articolo 1, comma 41, lettere *b*) ed *e*); l'articolo 1, comma 42, lettera *a*); l'articolo 1, comma 43);

ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dall'articolo 16-*bis* del Regolamento, debbano essere rispettate le seguenti condizioni,

*sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:*

all'articolo 1, comma 9, lettera *a*), nella parte in cui si prevede, tra i criteri ed i principi direttivi della delega in materia di gestione dei rifiuti, quello di "incentivare il ricorso a risorse finanziarie private per la bonifica ed il riuso a fini produttivi dei siti contaminati", si coordini la previsione con l'articolo 1, comma 4, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, *Nuovi interventi in campo ambientale*, come modificato dall'articolo 14 della legge 31 luglio 2002, n. 179, nonché con l'articolo 17 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, *Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio*, che dettano disposizioni specifiche al riguardo;

all'articolo 1, comma 32, alinea, nella parte in cui si prevedono le condizioni di estinzione del reato nei casi di lavori su beni ambientali eseguiti anche "in assenza" dall'autorizzazione di cui all'articolo 163, comma 1, del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, *Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma dell'articolo 1 della L. 8 ottobre 1997, n. 352*, si coordini la disposizione con quella relativa all'accertamento

della compatibilità paesistica dei lavori eseguiti “rispetto all’autorizzazione rilasciata”, che si configura, pertanto, come eventuale;

*sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:*

all’articolo 1, comma 8, lettera *d*), si sopprima l’inciso finale “anche attraverso strumenti economici, finanziari e fiscali”, in quanto pleonastico rispetto alla definizione del predetto criterio di delega (lo sviluppo ed il coordinamento delle misure di carattere fiscale e finanziario relative alle fattispecie indicate nella medesima norma);

all’articolo 1, comma 9, lettera *a*), nella parte in cui si disciplinano i poteri sostitutivi del Presidente della Giunta regionale e, in caso di inerzia di questo, del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio, si chiarisca la portata dell’inciso “senza altri obblighi”, riferito alle competenze del Ministro;

all’articolo 1, comma 14, si chiarisca la natura giuridica dell’atto ministeriale con il quale sono individuate le forme di consultazione di cui al medesimo comma;

all’articolo 1, comma 18, nella parte in cui si autorizza la spesa per l’attuazione del comma 11 (ovvero l’istituzione dell’apposita Commissione per la predisposizione degli schemi di decreti legislativi), si chiarisca se tali finanziamenti comprendano o meno la segreteria tecnica di cui al comma 12, anche alla luce di quanto previsto dal comma 13;

Il Comitato osserva altresì che:

*sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:*

all’articolo 1, comma 35, si valuti l’opportunità di riformulare la disposizione nel senso che la segreteria tecnica è istituita presso il Ministero dell’ambiente;

all’articolo 1, comma 41, lettera *a*), nella parte in cui si fa riferimento al “servizio pubblico locale di rilevanza industriale”, si valuti l’opportunità di meglio esplicitare tale definizione, eventualmente indicandone i relativi ambiti applicativi.

---

## PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE (AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI)

Il Comitato permanente per i pareri della Commissione Affari costituzionali, ha adottato la seguente decisione:

esaminato il nuovo testo del disegno di legge A.C. 1798-B recante delega al Governo in materia ambientale approvato dalla

Camera e modificato dal Senato, come risultante dall'approvazione degli emendamenti nel corso dell'esame in sede referente;

ricordato quanto già espresso in sede di adozione del parere sul disegno di legge n. 1798 il 18 settembre 2002,

ribadita l'osservazione contenuta nel parere sopracitato,

preso atto, in particolare, che all'articolo 1, commi 41, 42 e 43 sono state introdotte significative modifiche alla disciplina in materia di servizi pubblici locali e che tali disposizioni appaiono attenersi alla materia « tutela della concorrenza » che l'articolo 117, secondo comma, lettera e), riserva alla competenza legislativa esclusiva dello Stato,

rilevato che l'articolo 14 del decreto legge n. 269 del 2003, il cui disegno di legge di conversione è attualmente in corso di esame presso il Senato (S. 2518), interviene sulla medesima materia, recando disposizioni in linea di massima coincidenti con quelle contenute nell'articolo 1, commi 41, 42 e 43, del disegno di legge in esame,

esprime

#### PARERE FAVOREVOLE

*con la seguente osservazione:*

al fine di garantire un corretto uso delle fonti normative ed il principio della certezza del diritto, valuti la Commissione l'opportunità di sopprimere i commi 41, 42 e 43 dell'articolo 1, atteso che il decreto legge n. 269 del 2003 è intervenuto sulla medesima materia dettando una disciplina, immediatamente vigente ed efficace, in larga parte coincidente con quella contenuta nelle disposizioni del disegno di legge citate.

---

#### PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE (GIUSTIZIA)

La II Commissione,

esaminato il disegno di legge in oggetto,

rilevato che il comma 32 novella, attraverso l'aggiunta del comma 2-bis, l'articolo 163 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, prevedendo che, limitatamente ai lavori compiuti in assenza o difformità dalla autorizzazione, l'accertamento di compatibilità paesistica dei lavori effettivamente eseguiti rispetto alla autorizzazione rilasciata, comporta l'estinzione del reato di cui al comma 1 del

medesimo articolo 163 e di ogni altro reato in materia paesaggistica, qualora siano state rispettate alcune tassative condizioni, tra le quali la Commissione di merito ha soppresso, rispetto al testo approvato dal Senato, quella relativa all'assenza dell'aumento delle superfici utili e dei volumi assentiti, per quanto si tratti di una condizione volta a garantire la compatibilità paesistica prevista dal medesimo comma 2-bis come principale condizione ai fini dell'estinzione del reato;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA IV COMMISSIONE PERMANENTE  
(DIFESA)

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE  
(BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE)

Il Comitato permanente per i pareri della Commissione Bilancio, tesoro e programmazione, ha adottato la seguente decisione:

premesso che:

ai fini della verifica del rispetto della clausola di invarianza degli oneri, di cui all'articolo 1, comma 8, lettera c), appare necessario che gli schemi di decreto legislativo, di cui all'articolo 1, comma 1, siano corredati di relazione tecnica;

come risulta dai chiarimenti forniti dal Governo, la sperimentazione e l'adozione di procedure volte all'introduzione dei costi ambientali nella contabilità dello Stato e degli enti territoriali appaiono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri privi di copertura finanziaria;

a ciascuna norma di copertura finanziaria deve necessariamente corrispondere un'autorizzazione al Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio;

al fine di contenere gli oneri derivanti dall'istituzione della segreteria tecnica, di cui all'articolo 1, comma 35, nei limiti dell'autorizzazione di spesa, appare necessario configurare quest'ultima quale limite massimo;

la disciplina recata dall'articolo 1, commi 41, 42 e 43, potrebbe determinare nuovi o maggiori oneri ovvero minori risparmi di spesa per gli enti locali;

potrebbe risultare opportuno, considerati i tempi tecnici per l'approvazione del provvedimento e per l'effettiva attuazione delle disposizioni onerose, che siano posticipate di un anno le autorizzazioni di spesa di parte corrente e le relative coperture finanziarie;

esprime

#### PARERE FAVOREVOLE

*con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:*

all'articolo 1, comma 5, dopo il secondo periodo sia aggiunto il seguente: « Al fine della verifica dell'attuazione del principio di cui al comma 8, lettera c), del presente articolo, i predetti schemi devono essere altresì corredati di relazione tecnica »;

all'articolo 1, comma 8, sia soppressa la lettera o);

all'articolo 1, comma 19, le parole: « del comma 18 » siano sostituite dalle seguenti: « dei commi 17 e 18 »;

all'articolo 1, comma 35, secondo periodo, dopo le parole: « la spesa » sia aggiunta la seguente: « massima »;

all'articolo 1, siano soppressi i commi 41, 42 e 43;

all'articolo 1, comma 48, le parole: « del comma 47 » siano sostituite dalle seguenti: « dei commi 45 e 47 »;

*e con la seguente osservazione:*

valuti la Commissione di merito l'opportunità di posticipare le autorizzazioni di spesa e le relative coperture finanziarie previste per l'anno 2003 all'anno successivo.

---

#### PARERE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE (FINANZE)

La VI Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 1798-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato, recante la delega al Governo per il riordino,

il coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia ambientale, come risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione di merito;

esprime

#### PARERE FAVOREVOLE

*con le seguenti osservazioni:*

*a)* con riferimento all'articolo 1, comma 8, lettera *d)*, valuti la Commissione di merito l'opportunità di indicare specificamente alcuni dei possibili «strumenti economici, finanziari e fiscali» che si intendono adottare per rendere più efficienti le azioni di tutela dell'ambiente e di sostenibilità dello sviluppo;

*b)* con riferimento all'articolo 1, comma 9, lettera *a)*, valuti la Commissione di merito l'opportunità di chiarire la portata di un'eventuale modifica alla disciplina della tariffa sui rifiuti solidi urbani, specificando in particolare i criteri in base ai quali si intende delineare «una più razionale definizione dell'istituto» al fine di assicurare una maggiore certezza della riscossione della tariffa;

*c)* con riferimento all'articolo 1, comma 9, lettera *g)*, numero 2), valuti la Commissione di merito l'opportunità di introdurre, accanto al sistema dei certificati verdi, specifici incentivi di natura tributaria ai fini della promozione della produzione di energia da fonti rinnovabili e alternative.

---

#### PARERE DELLA VII COMMISSIONE PERMANENTE (CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE)

#### PARERE FAVOREVOLE

---

#### PARERE DELLA IX COMMISSIONE PERMANENTE (TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI)

La IX Commissione,

esaminato il disegno di legge: «Delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione in mate-



ria ambientale e misure di diretta applicazione» (approvato dalla Camera e modificato dal Senato)» (C. 1798-B);

rilevato che l'articolo 1, comma 35, autorizza la spesa di 50 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005, per la prosecuzione degli accordi di programma in materia di sviluppo sostenibile e di miglioramento della qualità dell'aria anche attraverso l'utilizzo e l'incentivazione di veicoli a minimo impatto ambientale;

rilevato, altresì che, il testo elaborato dalla Commissione di merito recepisce uno dei rilievi della Commissione europea in relazione all'esigenza di superare la distinzione tra servizi pubblici a rilevanza industriale e servizi privi di tale rilevanza;

considerata più coerente con i principi del diritto comunitario la separazione proposta tra una disciplina dei servizi pubblici locali ed una riservata ai servizi pubblici privi di rilevanza economica, rispettivamente rintracciabili agli articoli 113 e 113-*bis* del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 e successive modificazioni;

preso atto dei rilievi formulati dalla Commissione europea circa le norme introdotte dall'articolo 35 della legge n. 448 del 2002 e sulla ammissibilità degli affidamenti *in house* non previsti nel ricordato articolo;

sottolineato che la stessa definizione di affidamento *in house* non è espressamente prevista in nessun atto normativo, ma è desumibile solo dalla giurisprudenza (in particolare, dalla sentenza della Corte di giustizia del 18 novembre 1999, causa C-107/98, Teckal);

ritenuto che il testo del provvedimento sia in linea con gli orientamenti espressi dalla Corte di giustizia e sia in grado di superare le eccezioni sollevate con l'apertura della procedura d'infrazione in merito al mancato recepimento di tale tipologia di rapporti di affidamento;

rilevato che la gestione del servizio può essere conferita esclusivamente ai soggetti esplicitamente elencati dall'articolo 41, comma 1, lettera *c*), nel rispetto di determinate procedure ad evidenza pubblica;

rilevato altresì che si prevede l'estensione anche agli enti locali dell'obbligo di eseguire procedure ad evidenza pubblica per la cessione totale o parziale delle proprie quote di partecipazione nelle società erogatrici di servizi e che viene fissato al 31 dicembre 2006 la data ultima entro la quale avranno termine tutte le concessioni rilasciate con procedure diverse dall'evidenza pubblica;

ritenuta opportuna l'apertura di sedi decentrate e laboratori locali di ricerca dell'Istituto centrale di ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare (ICRAM);

ravvisata la necessità di procedere, attraverso la predisposizione di un unico intervento normativo completo ed organico, ad una semplificazione legislativa della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica;

preso atto, inoltre, di quanto stabilito dall'ordine del giorno n. 9/1984/91 (presentato nella seduta n. 81 del 19 dicembre 2001 della Camera dei deputati ed in quella stessa sede approvato all'unanimità), che prevede l'esclusione del trasporto pubblico locale dal novero dei servizi di cui all'articolo 113 del decreto legislativo n. 267 del 2000 e successive modificazioni;

considerato, infine, che il settore del trasporto pubblico locale, per gli aspetti in discussione, è più estensivamente disciplinato dall'articolo 14 del decreto-legge n. 269 del 30 settembre 2003, recante « Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e la correzione dell'andamento dei conti pubblici »,

delibera di esprimere:

#### PARERE FAVOREVOLE

*con le seguenti osservazioni:*

a) al fine di dare concreta attuazione all'ordine del giorno n. 9/1984/91, approvato dalla Camera dei deputati il 19 dicembre 2001, e tenuto conto che la disciplina recata dal decreto legislativo n. 422 del 1997, come modificato dal decreto legislativo n. 400 del 1999, ha dato avvio ad un processo di progressiva apertura al mercato del settore del trasporto pubblico locale, volto a coniugare al meglio l'economicità della gestione con il miglioramento degli *standard* qualitativi, si ritiene opportuno escludere espressamente tale settore dall'applicazione della disciplina generale recata dall'articolo 1, comma 41, del provvedimento in titolo;

b) considerato l'indirizzo di politica per il trasporto pubblico locale descritto nel Programma di infrastrutture strategiche « Programmare il territorio, le infrastrutture e le risorse », allegato al Documento di programmazione economico-finanziaria 2003, e preso atto che il settore richiede un'azione coordinata tra lo Stato, le Regioni (ciascuno per le rispettive competenze costituzionali) e gli enti locali (per il ruolo che svolgono in chiave amministrativa e attuativa dei servizi), si ritiene opportuna la predisposizione di una normativa che, da un lato, recepisca le suddette indicazioni e, dall'altro, integri e completi la disciplina di settore attualmente in fase di evoluzione.

PARERE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE  
(LAVORO PUBBLICO E PRIVATO)

PARERE FAVOREVOLE

---

PARERE DELLA XIII COMMISSIONE PERMANENTE  
(AGRICOLTURA)

PARERE FAVOREVOLE

---

PARERE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE  
(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

La XIV Commissione,

esaminato il disegno di legge A.C. 1798-B, recante « Delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia ambientale e misure di diretta applicazione »;

considerato che il comma 9, lettera *a*), dell'articolo 1, individua tra i principi e criteri direttivi per l'adozione dei decreti legislativi di cui al comma 1 il pieno recepimento della direttiva 2000/76/CE relativa all'incenerimento dei rifiuti, inserita anche nell'allegato B del disegno di legge comunitaria per il 2003 (A.C. 3618-B);

rilevato che i commi 41-43 dell'articolo 1, inseriti dal Senato e modificati dalla Camera, incidono sulle norme relative ai servizi pubblici locali introdotte dall'articolo 35 della legge n. 448 del 2001, in riferimento alle quali la Commissione europea ha inviato all'Italia una lettera di messa in mora (C(2002)2329 del 26 giugno 2002) in quanto consentono ipotesi di affidamento diretto dei servizi pubblici locali, in violazione degli articoli 43 e 49 del Trattato, in materia di libertà di stabilimento e libera prestazione dei servizi, da cui

discendono i principi comunitari di pubblicità e di messa in concorrenza dei contratti;

apprezzato che i commi 41-43 citati siano volti ad adeguare la normativa italiana in materia di servizi pubblici locali ai richiamati principi comunitari;

evidenziato che tale scopo è perseguito, in particolare, dal comma 41, lettere *a)* — che tiene ferme « le disposizioni necessarie per l'attuazione di specifiche normative comunitarie in materia » — *c)* — in base alla quale le modalità di erogazione dei servizi avvengono « nel rispetto della normativa dell'Unione europea » — e *d)* — che riconduce all'interno delle direttive europee in materia di appalti sia l'affidamento della gestione dei servizi pubblici locali, sia l'esecuzione di lavori comunque connessi alla gestione delle reti — nonché dalle lettere *b)*, *c)* ed *h)* del comma 41 e *c)* del comma 42, che ripetono quasi testualmente le formulazioni adoperate dalla Corte di Giustizia (nella sentenza del 18 novembre 1999, Teckal, in causa C-107/98), e riprese dalla citata lettera di messa in mora, per definire il rapporto di affidamento *in house*, in modo da sottoporre la facoltà di affidamento diretto, senza quindi l'obbligo di gara, alla precisa condizione che la società che beneficia dell'affidamento operi di fatto sotto il controllo dell'amministrazione;

considerato peraltro che, con riguardo a quest'ultima ipotesi, le fattispecie di affidamenti *in house* sono previste nei documenti comunitari richiamati quali ipotesi comunque eccezionali;

rilevato altresì che l'espressione « servizi pubblici locali di rilevanza industriale », di cui al comma 41, lettera *a)*, oltre a non risultare omogenea rispetto alla formulazione della lettera *a)* del comma 42, che fa riferimento a « servizi pubblici locali privi di rilevanza economica », non trova immediato riscontro nell'ambito delle definizioni comunitarie di cui al Libro verde sui servizi di interesse generale del 21 maggio 2003 (COM(2003)270), che ha distinto all'interno della categoria dei « servizi di interesse generale » un sottoinsieme, definito « servizi di interesse economico generale », al quale si applicano le norme a tutela della concorrenza;

esprime

#### PARERE FAVOREVOLE

*con le seguenti osservazioni:*

valuti la Commissione l'opportunità di mantenere al comma 9, lettera *a)*, dell'articolo 1, il riferimento al pieno recepimento della direttiva 2000/76/CE posto che essa risulta inserita nell'allegato B del disegno di legge comunitaria per il 2003 (A.C. 3618-B);

sarebbe altresì opportuno rendere omogenee le definizioni di « servizi pubblici locali di rilevanza industriale » e di « servizi pubblici locali privi di rilevanza economica » con quelle utilizzate dal Libro

verde sui servizi di interesse generale del 21 maggio 2003 (COM(2003)270);

andrebbe infine valutata l'opportunità di circoscrivere in modo maggiormente specifico i casi nei quali è possibile ricorrere alle procedure di affidamento *in house*, in modo da evidenziarne il carattere eccezionale.

---

TESTO  
APPROVATO DALLA CAMERA  
DEI DEPUTATI

—

**CAPO I**

**DELEGA AL GOVERNO IN  
MATERIA AMBIENTALE**

ART. 1.

*(Delega al Governo per l'emanazione di decreti legislativi e di testi unici in materia ambientale).*

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, uno o più decreti legislativi di riordino, coordinamento e integrazione delle disposizioni legislative nei seguenti settori e materie, anche mediante la redazione di testi unici:

a) gestione dei rifiuti e bonifica dei siti contaminati;

b) tutela delle acque dall'inquinamento e gestione delle risorse idriche;

c) difesa del suolo e lotta alla desertificazione;

d) gestione delle aree protette, conservazione e utilizzo sostenibile degli esemplari di specie protette di flora e di fauna;

e) tutela risarcitoria contro i danni all'ambiente;

TESTO  
MODIFICATO DAL  
SENATO DELLA REPUBBLICA

—

ART. 1.

*(Delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia ambientale e misure di diretta applicazione).*

1. *Identico.*

TESTO  
DELLA COMMISSIONE

—

ART. 1.

*(Delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia ambientale e misure di diretta applicazione).*

1. *Identico.*

f) procedure per la valutazione di impatto ambientale (VIA), per la valutazione ambientale strategica (VAS) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC);

g) tutela dell'aria e riduzione delle emissioni in atmosfera.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1, nel disciplinare i settori e le materie di cui al medesimo comma 1, definiscono altresì i criteri direttivi da seguire al fine di adottare, nel termine di due anni dalla data di entrata in vigore dei medesimi decreti legislativi, i necessari provvedimenti per la modifica e l'integrazione dei regolamenti di attuazione ed esecuzione e dei decreti ministeriali per la definizione delle norme tecniche, individuando altresì gli ambiti nei quali la potestà regolamentare è attribuita alle regioni, ai sensi del sesto comma dell'articolo 117 della Costituzione.

3. I decreti legislativi di cui al comma 1 recano l'indicazione espressa delle disposizioni abrogate a seguito della loro entrata in vigore.

4. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, d'intesa con il Ministro per la funzione pubblica, **di concerto** con i Ministri interessati, sentito il parere della Conferenza unificata di cui

2. I decreti legislativi di cui al comma 1, nel disciplinare i settori e le materie di cui al medesimo comma 1, definiscono altresì i criteri direttivi da seguire al fine di adottare, nel termine di due anni dalla data di entrata in vigore dei medesimi decreti legislativi, i necessari provvedimenti per la modifica e l'integrazione dei regolamenti di attuazione ed esecuzione e dei decreti ministeriali per la definizione delle norme tecniche, individuando altresì gli ambiti nei quali la potestà regolamentare è **delegata** alle regioni, ai sensi del sesto comma dell'articolo 117 della Costituzione.

3. *Identico.*

4. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, **di concerto** con il Ministro per la funzione pubblica, **con il Ministro per le politiche comunitarie** e con **gli altri** Ministri interessati, sentito

2. *Identico.*

3. *Identico.*

4. *Identico.*

all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

5. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo trasmette alle Camere gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, accompagnati dall'analisi tecnico-normativa e dall'analisi dell'impatto della regolamentazione, ai fini dell'espressione del parere da parte di una Commissione parlamentare composta da venti deputati e da venti senatori designati, rispettivamente, dal Presidente della Camera dei deputati e dal Presidente del Senato della Repubblica, in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari, assicurando altresì la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo costituito in almeno un ramo del Parlamento. La Commissione elegge tra i propri componenti il presidente, due vicepresidenti e due segretari che, insieme con il presidente, formano l'ufficio di presidenza. Alle spese necessarie per il funzionamento della Commissione si provvede, in parti uguali, a carico dei bilanci interni di ciascuna delle due Camere.

il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

5. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo trasmette alle Camere gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, accompagnati dall'analisi tecnico-normativa e dall'analisi dell'impatto della regolamentazione, **per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari. Ciascuna Commissione esprime il proprio parere entro quarantacinque giorni dall'assegnazione, indicando specificamente le eventuali disposizioni ritenute non conformi ai principi e ai criteri direttivi di cui alla presente legge.**

5. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo trasmette alle Camere gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, accompagnati dall'analisi tecnico-normativa e dall'analisi dell'impatto della regolamentazione, per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari. Ciascuna Commissione esprime il proprio parere entro **trenta giorni dalla data di assegnazione degli schemi dei decreti legislativi**, indicando specificamente le eventuali disposizioni ritenute non conformi ai principi e ai criteri direttivi di cui alla presente legge. **Al fine della verifica dell'attuazione del principio di cui al comma 8, lettera c), i predetti schemi devono essere altresì corredati di relazione tecnica. Il Governo, tenuto conto dei pareri di cui al comma 4 ed al presente comma, entro quarantacinque giorni dalla data di espressione del parere parlamentare, ritrasmette alle Camere, con le sue osservazioni e con le eventuali modificazioni, i testi per il parere definitivo delle Commissioni parlamentari competenti, da esprimere entro venti giorni dalla data di assegnazione. Decorso inutilmente tale termine, i decreti legislativi possono essere comunque emanati. Il mancato rispetto, da parte del**



**6. La Commissione di cui al comma 5 esprime il proprio parere entro quarantacinque giorni dalla data di assegnazione degli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, indicando specificamente le eventuali disposizioni non ritenute corrispondenti ai principi e criteri direttivi di cui agli articoli 2 e 3, nonché i propri rilievi e le relative proposte di modifica. Sino alla costituzione della Commissione di cui al comma 5, il parere sugli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, eventualmente trasmessi dal Governo alle Camere, è espresso dalle competenti Commissioni parlamentari.**

7. Entro due anni dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi stabiliti dalla presente legge, il Governo può emanare, ai sensi dei commi 4, 5 e 6, disposizioni integrative o correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1, sulla base di una relazione motivata presentata alle Camere dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, che individua le disposizioni dei decreti legislativi su cui si intende intervenire e le ragioni dell'intervento normativo proposto.

*Soppresso.*

6. Entro due anni dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi stabiliti dalla presente legge, il Governo può emanare, ai sensi dei commi 4 e 5, disposizioni integrative o correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1, sulla base di una relazione motivata presentata alle Camere dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, che individua le disposizioni dei decreti legislativi su cui si intende intervenire e le ragioni dell'intervento normativo proposto.

**Governo, dei termini di trasmissione degli schemi dei decreti legislativi comporta la decadenza dall'esercizio della delega legislativa.**

6. *Identico.*

8. Dopo l'emanazione dei decreti legislativi di cui al comma 1, eventuali modifiche e integrazioni devono essere apportate nella forma di modifiche testuali ai medesimi decreti legislativi.

**ART. 2.**

**(Principi e criteri direttivi generali).**

1. I decreti legislativi di cui all'articolo 1 si conformano, nel rispetto dei principi e delle norme comunitarie e delle competenze per materia delle amministrazioni statali, nonché delle attribuzioni delle regioni e degli enti locali, come definite ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e **successive modificazioni**, e fatte salve le prerogative riconosciute alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano, e del principio di sussidiarietà, ai seguenti principi e criteri direttivi generali:

a) garanzia della salvaguardia, della tutela e del miglioramento della qualità dell'ambiente, della protezione della salute umana, dell'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, della promozione sul piano internazionale delle norme destinate a risolvere i problemi dell'ambiente a livello locale, regionale, nazionale, comunitario e mondiale, come

7. *Identico.*

8. I decreti legislativi di cui **al comma 1** si conformano, nel rispetto dei principi e delle norme comunitarie e delle competenze per materia delle amministrazioni statali, nonché delle attribuzioni delle regioni e degli enti locali, come definite ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e fatte salve le **norme statutarie e le relative norme di attuazione delle** regioni a statuto speciale e **delle** province autonome di Trento e di Bolzano, e del principio di sussidiarietà, ai seguenti principi e criteri direttivi generali:

a) *identica;*

7. *Identico.*

8. *Identico.*

a) *identica;*

indicato dall'articolo 174 del trattato istitutivo della Comunità europea, e successive modificazioni;

b) invarianza degli oneri a carico della finanza pubblica;

c) sviluppo e coordinamento, con l'invarianza del gettito, delle misure e degli interventi che prevedono incentivi e disincentivi, finanziari o fiscali, volti a sostenere, ai fini della compatibilità ambientale, l'introduzione e l'adozione delle migliori tecnologie disponibili, come definite dalla direttiva 96/61/CE del Consiglio, del 24 settembre 1996, nonché a rendere più efficienti le azioni di tutela dell'ambiente;

d) piena e coerente attuazione delle direttive comunitarie, al fine di garantire elevati livelli di tutela dell'ambiente e di contribuire in tale modo alla **stessa** competitività dei sistemi territoriali e delle imprese, evitando fenomeni di distorsione della concorrenza;

**b) conseguimento di maggiore efficienza e tempestività dei controlli ambientali;**

c) *identica*;

**d) sviluppo e coordinamento, con l'invarianza del gettito, delle misure e degli interventi che prevedono incentivi e disincentivi, finanziari o fiscali, volti a sostenere, ai fini della compatibilità ambientale, l'introduzione e l'adozione delle migliori tecnologie disponibili, come definite dalla direttiva 96/61/CE del Consiglio, del 24 settembre 1996, nonché il risparmio e l'efficienza energetica, e a rendere più efficienti le azioni di tutela dell'ambiente e di sostenibilità dello sviluppo, anche attraverso strumenti economici, finanziari e fiscali;**

e) piena e coerente attuazione delle direttive comunitarie, al fine di garantire elevati livelli di tutela dell'ambiente e di contribuire in tale modo alla competitività dei sistemi territoriali e delle imprese, evitando fenomeni di distorsione della concorrenza;

b) *identica*;

c) *identica*;

d) *identica*;

e) *identica*;

e) principi comunitari di prevenzione, di precauzione, di correzione e riduzione degli inquinamenti e dei danni ambientali e principio « chi inquina paga »;

f) previsione di misure che assicurino la tempestività e l'efficacia dei piani e dei programmi di tutela ambientale, estendendo, ove possibile, le procedure previste dalla legge 21 dicembre 2001, n. 443, e **successive modificazioni**;

g) previsione di misure che assicurino l'efficacia dei controlli e dei monitoraggi ambientali, incentivando in particolare i programmi di controllo sui singoli impianti produttivi, anche attraverso il potenziamento e il miglioramento dell'efficienza delle autorità competenti;

h) garanzia di una più efficace tutela in materia ambientale anche mediante il coordinamento e l'integrazione della disciplina del sistema sanzionatorio, amministrativo e penale, fermi restando i limiti di pena e l'entità delle sanzioni amministrative già stabiliti dalla legge;

i) semplificazione, anche mediante l'emana-  
zione di regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, delle procedure relative agli obblighi

**f) affermazione dei** principi comunitari di prevenzione, di precauzione, di correzione e riduzione degli inquinamenti e dei danni ambientali e **del** principio « chi inquina paga »;

**g)** previsione di misure che assicurino la tempestività e l'efficacia dei piani e dei programmi di tutela ambientale, estendendo, ove possibile, le procedure previste dalla legge 21 dicembre 2001, n. 443;

**h)** *identica*;

**i)** *identica*;

**l)** *identica*;

*f) identica*;

*g) identica*;

*h) identica*;

*i) identica*;

*l) identica*;

di dichiarazione, di comunicazione, di denuncia o di notificazione in materia ambientale. Resta fermo quanto previsto per le opere di interesse strategico individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive modificazioni;

*l)* riaffermazione del ruolo delle regioni, sia in termini legislativi che amministrativi, nell'attuazione dei principi e criteri direttivi ispirati anche alla interconnessione delle normative di settore in un quadro, anche procedurale, unitario, alla valorizzazione del controllo preventivo del sistema agenziale rispetto al quadro sanzionatorio amministrativo e penale, nonché alla promozione delle componenti ambientali nella formazione e nella ricerca;

*m)* adozione di strumenti economici volti ad incentivare le piccole e medie imprese ad aderire ai sistemi di certificazione ambientale secondo le norme EMAS o in base al regolamento (CE) n. 761/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001; introduzione di agevolazioni amministrative negli *iter* autorizzativi e di controllo per le imprese certificate secondo le predette norme EMAS o in base al citato regolamento (CE) n. 761/2001, prevedendo, ove possibile, il ricorso all'autocertificazione.

*m)* riaffermazione del ruolo delle regioni, **ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione**, nell'attuazione dei principi e criteri direttivi ispirati anche alla interconnessione delle normative di settore in un quadro, anche procedurale, unitario, alla valorizzazione del controllo preventivo del sistema agenziale rispetto al quadro sanzionatorio amministrativo e penale, nonché alla promozione delle componenti ambientali nella formazione e nella ricerca;

*n)* adozione di strumenti economici volti ad incentivare le piccole e medie imprese ad aderire ai sistemi di certificazione ambientale secondo le norme EMAS o in base al regolamento (CE) n. 761/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001 **e** introduzione di agevolazioni amministrative negli *iter* autorizzativi e di controllo per le imprese certificate secondo le predette norme EMAS o in base al citato regolamento (CE) n. 761/2001, prevedendo, ove possibile, il ricorso all'autocertificazione;

*m) identica;*

*n) identica.*

**o) sperimentazione e adozione di procedure che prevedano l'introduzione nella contabilità dello Stato e degli enti pubblici territoriali dei costi ambientali e dei cespiti destinati a sostenerli, nell'invarianza della spesa e del gettito.**

*soppressa.*

**ART. 3.**

***(Principi e criteri specifici per l'esercizio della delega nei settori e nelle materie di intervento).***

1. I decreti legislativi di cui all'articolo 1 devono essere informati agli obiettivi di massima economicità e razionalità, anche utilizzando tecniche di raccolta, gestione ed elaborazione elettronica di dati e, se necessario, mediante ricorso ad interventi sostitutivi, sulla base dei seguenti principi e criteri specifici:

a) assicurare un'efficace azione per l'ottimizzazione quantitativa e qualitativa della produzione dei rifiuti, finalizzata, comunque, a ridurre la quantità e la pericolosità; semplificare, anche mediante l'emanazione di regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e razionalizzare le procedure di gestione dei rifiuti speciali, anche al fine di renderne più efficace il controllo durante l'intero ciclo di vita e di contrastare l'elusione e la violazione degli obblighi di smaltimento; promuovere il

9. I decreti legislativi di cui al **comma 1** devono essere informati agli obiettivi di massima economicità e razionalità, anche utilizzando tecniche di raccolta, gestione ed elaborazione elettronica di dati e, se necessario, mediante ricorso ad interventi sostitutivi, sulla base dei seguenti principi e criteri specifici:

a) assicurare un'efficace azione per l'ottimizzazione quantitativa e qualitativa della produzione dei rifiuti, finalizzata, comunque, a ridurre la quantità e la pericolosità; semplificare, anche mediante l'emanazione di regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e razionalizzare le procedure di gestione dei rifiuti speciali, anche al fine di renderne più efficace il controllo durante l'intero ciclo di vita e di contrastare l'elusione e la violazione degli obblighi di smaltimento; promuovere il

9. *Identico.*

riciclo e il riuso dei rifiuti, anche utilizzando le migliori tecniche di differenziazione e di selezione degli stessi, nonché il recupero di energia, ed **anche** innovando le norme previste dal decreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 88 del 16 aprile 1998, e successive modificazioni, con particolare riguardo agli scarti delle produzioni agricole; prevedere i necessari interventi per garantire la piena operatività delle attività di riciclaggio; prevedere a tale fine la transizione dal regime di obbligatorietà al regime di volontarietà per l'adesione a tutti i consorzi costituiti ai sensi del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22; razionalizzare il sistema di raccolta e di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, mediante la definizione di ambiti territoriali di adeguate dimensioni all'interno dei quali siano garantiti la costituzione del soggetto amministrativo competente, il graduale passaggio allo smaltimento secondo forme diverse dalla discarica e la gestione affidata tramite procedure di evidenza pubblica; prevedere l'attribuzione al presidente della giunta regionale di poteri sostitutivi nei confronti del soggetto competente che non abbia provveduto ad espletare le gare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui all'articolo 1, tramite la nomina di commissari *ad*

riciclo e il riuso dei rifiuti, anche utilizzando le migliori tecniche di differenziazione e di selezione degli stessi, nonché il recupero di energia, **garantendo il pieno recepimento della direttiva 2000/76/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 dicembre 2000, relativa all'incenerimento dei rifiuti**, ed innovando le norme previste dal decreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 88 del 16 aprile 1998, e successive modificazioni, con particolare riguardo agli scarti delle produzioni agricole; prevedere i necessari interventi per garantire la piena operatività delle attività di riciclaggio **anche attraverso l'eventuale** transizione dal regime di obbligatorietà al regime di volontarietà per l'adesione a tutti i consorzi costituiti ai sensi del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22; razionalizzare il sistema di raccolta e di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, mediante la definizione di ambiti territoriali di adeguate dimensioni all'interno dei quali siano garantiti la costituzione del soggetto amministrativo competente, il graduale passaggio allo smaltimento secondo forme diverse dalla discarica e la gestione affidata tramite procedure di evidenza pubblica; prevedere l'attribuzione al presidente della giunta regionale **dei** poteri sostitutivi nei confronti del soggetto competente che non

*acta*; prevedere possibili deroghe, rispetto al modello di definizione degli ambiti ottimali, laddove la regione predisponga un piano regionale dei rifiuti che dimostri l'adeguatezza di un differente modello per il raggiungimento degli obiettivi strategici previsti; assicurare tempi certi per il ricorso a procedure concorrenziali come previste dalle normative comunitarie e nazionali e definire termini certi per la durata dei contratti di affidamento dei servizi di gestione dei rifiuti urbani; assicurare una maggiore certezza della riscossione della tariffa sui rifiuti urbani, anche mediante aggiustamenti correttivi dell'istituto; promuovere la specializzazione tecnologica delle operazioni di recupero e di smaltimento dei rifiuti speciali, al fine di assicurare la complessiva autosufficienza a livello nazionale; garantire adeguati incentivi e forme di sostegno ai soggetti riciclatori dei rifiuti e per l'utilizzo di prodotti costituiti da materiali riciclati, con particolare riferimento al potenziamento degli interventi di riutilizzo e riciclo del legno e dei prodotti da esso derivati; incentivare il ricorso a risorse finanziarie private per la bonifica ed il riuso anche a fini produttivi dei siti contaminati; definire le norme tecniche da adottare per l'utilizzo obbligatorio di contenitori di rifiuti urbani adeguati, che consentano di non recare

abbia provveduto ad espletare le gare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al **comma 1**, tramite la nomina di commissari **ad acta e di poteri sostituti al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio senza altri obblighi nel caso in cui il presidente della giunta regionale non provveda entro quarantacinque giorni**; prevedere possibili deroghe, rispetto al modello di definizione degli ambiti ottimali, laddove la regione predisponga un piano regionale dei rifiuti che dimostri l'adeguatezza di un differente modello per il raggiungimento degli obiettivi strategici previsti; assicurare tempi certi per il ricorso a procedure concorrenziali come previste dalle normative comunitarie e nazionali e definire termini certi per la durata dei contratti di affidamento **delle attività** di gestione dei rifiuti urbani; assicurare una maggiore certezza della riscossione della tariffa sui rifiuti urbani, anche mediante **una più razionale definizione** dell'istituto; promuovere la specializzazione tecnologica delle operazioni di recupero e di smaltimento dei rifiuti speciali, al fine di assicurare la complessiva autosufficienza a livello nazionale; garantire adeguati incentivi e forme di sostegno ai soggetti riciclatori dei rifiuti e per l'utilizzo di prodotti costituiti da materiali riciclati, con particolare riferimento



**alcun** pregiudizio all'ambiente nell'esercizio delle operazioni di raccolta e recupero dei rifiuti nelle aree urbane; promuovere gli interventi di messa in sicurezza e bonifica dei siti contaminati da amianto; introdurre differenti previsioni a seconda che le contaminazioni riguardino siti con attività produttive in esercizio ovvero siti dismessi; prevedere che gli obiettivi di qualità ambientale dei suoli, dei sottosuoli e delle acque sotterranee dei siti inquinati, che devono essere conseguiti con la bonifica, vengano definiti attraverso la valutazione dei rischi sanitari e ambientali connessi agli usi previsti dei siti stessi, in alternativa all'approccio tabellare; favorire la conclusione di accordi di programma tra i soggetti privati e le amministrazioni interessate per la gestione degli interventi di bonifica e messa in sicurezza;

b) dare piena attuazione alla gestione del ciclo idrico integrato, semplificando i procedimenti,

al potenziamento degli interventi di riutilizzo e riciclo del legno e dei prodotti da esso derivati; incentivare il ricorso a risorse finanziarie private per la bonifica ed il riuso anche ai fini produttivi dei siti contaminati, **in applicazione della normativa vigente**; definire le norme tecniche da adottare per l'utilizzo obbligatorio di contenitori di rifiuti urbani adeguati, che consentano di non recare pregiudizio all'ambiente nell'esercizio delle operazioni di raccolta e recupero dei rifiuti nelle aree urbane; promuovere gli interventi di messa in sicurezza e bonifica dei siti contaminati da amianto; introdurre differenti previsioni a seconda che le contaminazioni riguardino siti con attività produttive in esercizio ovvero siti dismessi; prevedere che gli obiettivi di qualità ambientale dei suoli, dei sottosuoli e delle acque sotterranee dei siti inquinati, che devono essere conseguiti con la bonifica, vengano definiti attraverso la valutazione dei rischi sanitari e ambientali connessi agli usi previsti dei siti stessi, **tenendo conto dell'approccio tabellare**; favorire la conclusione di accordi di programma tra i soggetti privati e le amministrazioni interessate per la gestione degli interventi di bonifica e messa in sicurezza;

b) dare piena attuazione alla gestione del ciclo idrico integrato, semplificando i procedimenti,

anche mediante l'emana-  
zione di regolamenti, ai  
sensi dell'articolo 17,  
comma 2, della legge 23  
agosto 1988, n. 400, al fine  
di renderli rispondenti alle  
finalità e agli obiettivi fon-  
damentali definiti dalla  
legge 5 gennaio 1994,  
n. 36; promuovere il ri-  
sparmio idrico favorendo  
l'introduzione e la diffu-  
sione delle migliori tecno-  
logie per l'uso e il riuti-  
lizzo della risorsa; pianifi-  
care, programmare e at-  
tuare interventi diretti a  
garantire la tutela e il risa-  
namento dei corpi idrici su-  
perficiali e sotterranei,  
previa ricognizione degli  
stessi; accelerare la piena  
attuazione della gestione  
del ciclo idrico integrato a  
livello di ambito territo-  
riale ottimale, nel rispetto  
dei principi di regolazione  
e vigilanza **definiti a livello  
statale e regionale**, come  
previsto dalla citata legge  
n. 36 del 1994, semplifi-  
cando i procedimenti e  
precisando i poteri sostituti-  
vi; prevedere, nella co-  
struzione o sostituzione di  
nuovi impianti di trasporto  
e distribuzione dell'acqua,  
l'obbligo di utilizzo di sistemi  
anticorrosivi di prote-  
zione delle condotte, sia  
interni che esterni; favorire  
il ricorso alla finanza di  
progetto per le costruzioni  
di nuovi impianti; preve-  
dere, senza nuovi o mag-  
giori oneri per la finanza  
pubblica, le modalità per la  
definizione di meccanismi  
premiali in favore dei co-  
muni compresi nelle aree ad  
elevata presenza di impianti  
di energia idroelettrica;

anche mediante l'emana-  
zione di regolamenti, ai  
sensi dell'articolo 17,  
comma 2, della legge 23  
agosto 1988, n. 400, al fine  
di renderli rispondenti alle  
finalità e agli obiettivi fon-  
damentali definiti dalla  
legge 5 gennaio 1994, n. 36;  
promuovere il risparmio  
idrico favorendo l'introdu-  
zione e la diffusione delle  
migliori tecnologie per l'uso  
e il riutilizzo della risorsa;  
pianificare, programmare e  
attuare interventi diretti a  
garantire la tutela e il risa-  
namento dei corpi idrici su-  
perficiali e sotterranei, pre-  
via ricognizione degli stessi;  
accelerare la piena attua-  
zione della gestione del ciclo  
idrico integrato a livello di  
ambito territoriale ottimale,  
nel rispetto dei principi di  
regolazione e vigilanza,  
come previsto dalla citata  
legge n. 36 del 1994, sempli-  
ficando i procedimenti, pre-  
cisando i poteri sostitutivi e  
**rendendone semplice e tem-  
pestiva l'utilizzazione**; pre-  
vedere, nella costruzione o  
sostituzione di nuovi im-  
pianti di trasporto e distri-  
buzione dell'acqua, l'ob-  
bligo di utilizzo di sistemi  
anticorrosivi di protezione  
delle condotte, sia interni  
che esterni; favorire il ri-  
corso alla finanza di pro-  
getto per le costruzioni di  
nuovi impianti; prevedere,  
senza nuovi o maggiori  
oneri per la finanza pub-  
blica, le modalità per la de-  
finizione **dei** meccanismi  
premiali in favore dei co-  
muni compresi nelle aree ad  
elevata presenza di impianti  
di energia idroelettrica;

c) rimuovere i vincoli non necessari che ostacolano il conseguimento della piena operatività degli organi amministrativi e tecnici preposti alla tutela e al risanamento del suolo e del sottosuolo, superando la sovrapposizione tra i diversi piani settoriali di rilievo ambientale e coordinandoli con i piani urbanistici; valorizzare il ruolo e le competenze svolti dagli organismi a composizione mista statale e regionale; adeguare la disciplina sostanziale e procedurale dell'attività di pianificazione, programmazione e attuazione di interventi di risanamento idrogeologico del territorio e della messa in sicurezza delle situazioni a rischio; prevedere meccanismi premiali a favore dei proprietari delle zone agricole e dei boschi che investono per prevenire fenomeni di dissesto idrogeologico, nel rispetto delle linee direttrici del piano di bacino; adeguare la disciplina sostanziale e procedurale della normativa e delle iniziative finalizzate a combattere la desertificazione, anche mediante l'individuazione di programmi utili a garantire maggiore disponibilità della risorsa idrica e il riuso della stessa; semplificare il procedimento di adozione e approvazione degli strumenti di pianificazione con la garanzia della partecipazione di tutti i soggetti istituzionali coinvolti e la certezza dei tempi di conclusione dell'*iter* procedimentale;

c) rimuovere i **problemi di carattere organizzativo, procedurale e finanziario** che ostacolano il conseguimento della piena operatività degli organi amministrativi e tecnici preposti alla tutela e al risanamento del suolo e del sottosuolo, superando la sovrapposizione tra i diversi piani settoriali di rilievo ambientale e coordinandoli con i piani urbanistici; valorizzare il ruolo e le competenze svolti dagli organismi a composizione mista statale e regionale; adeguare la disciplina sostanziale e procedurale dell'attività di pianificazione, programmazione e attuazione di interventi di risanamento idrogeologico del territorio e della messa in sicurezza delle situazioni a rischio; prevedere meccanismi premiali a favore dei proprietari delle zone agricole e dei boschi che investono per prevenire fenomeni di dissesto idrogeologico, nel rispetto delle linee direttrici del piano di bacino; adeguare la disciplina sostanziale e procedurale della normativa e delle iniziative finalizzate a combattere la desertificazione, anche mediante l'individuazione di programmi utili a garantire maggiore disponibilità della risorsa idrica e il riuso della stessa; semplificare il procedimento di adozione e approvazione degli strumenti di pianificazione con la garanzia della partecipazione di tutti i soggetti istituzionali coinvolti e la certezza dei tempi di conclusione dell'*iter* procedimentale;

d) estendere, nel rispetto dell'autonomia degli enti locali e della volontà delle popolazioni residenti e direttamente interessate, la percentuale di territorio sottoposto a salvaguardia e valorizzazione ambientale, mediante inserimento di ulteriori aree, terrestri e marine, di particolare pregio; articolare, con adeguata motivazione, e differenziare le misure di salvaguardia in relazione alle specifiche situazioni territoriali; favorire lo sviluppo di forme di autofinanziamento tenendo in considerazione le diverse situazioni geografiche, territoriali e ambientali delle aree protette; favorire l'uso efficiente ed efficace delle risorse assegnate alle aree protette dallo Stato, dalle regioni e dagli enti locali; favorire la conclusione di accordi di programma con le organizzazioni più rappresentative dei settori dell'industria, dell'artigianato, dell'agricoltura e del commercio, finalizzati allo sviluppo economico-sociale e alla conservazione e valorizzazione del patrimonio naturale delle aree; prevedere che, nei territori compresi nei parchi nazionali e nei parchi naturali regionali, i vincoli disposti dalla pianificazione paesistica e quelli previsti dall'articolo 1-*quinquies* del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, decadano con l'approvazione del piano del parco o delle misure di salvaguardia

d) **confermare le finalità della legge 6 dicembre 1991, n. 394**; estendere, nel rispetto dell'autonomia degli enti locali e della volontà delle popolazioni residenti e direttamente interessate, la percentuale di territorio sottoposto a salvaguardia e valorizzazione ambientale, mediante inserimento di ulteriori aree, terrestri e marine, di particolare pregio; articolare, con adeguata motivazione, e differenziare le misure di salvaguardia in relazione alle specifiche situazioni territoriali; favorire lo sviluppo di forme di autofinanziamento tenendo in considerazione le diverse situazioni geografiche, territoriali e ambientali delle aree protette; favorire l'uso efficiente ed efficace delle risorse assegnate alle aree protette dallo Stato, dalle regioni e dagli enti locali; favorire la conclusione di accordi di programma con le organizzazioni più rappresentative dei settori dell'industria, dell'artigianato, dell'agricoltura, del commercio **e del terzo settore**, finalizzati allo sviluppo economico-sociale e alla conservazione e valorizzazione del patrimonio naturale delle aree; prevedere che, nei territori compresi nei parchi nazionali e nei parchi naturali regionali, i vincoli disposti dalla pianificazione paesistica e quelli previsti dall'articolo 1-*quinquies* del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, deca-

ovvero delle misure di salvaguardia disposte in attuazione di leggi regionali; nei territori residuali dei comuni parzialmente compresi nei parchi nazionali e nei parchi naturali regionali, provvedere ad una nuova individuazione delle aree e dei beni soggetti alla disciplina di cui all'articolo 1-*quinquies* del citato decreto-legge n. 312 del 1985, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 431 del 1985;

e) conseguire l'effettività delle sanzioni amministrative per danno ambientale mediante l'adeguamento delle procedure di irrogazione e delle sanzioni medesime; rivedere le procedure relative agli obblighi di ripristino, al fine di garantire l'efficacia delle prescrizioni delle autorità competenti e il risarcimento del danno; prevedere, oltre a sanzioni a carico dei soggetti che danneggiano l'ambiente, anche meccanismi premiali per coloro che assumono comportamenti ed effettuano investimenti per il miglioramento della qualità dell'ambiente sul territorio nazionale;

f) fatto salvo quanto previsto dall'articolo 1,

dano con l'approvazione del piano del parco o delle misure di salvaguardia ovvero delle misure di salvaguardia disposte in attuazione di leggi regionali; nei territori residuali dei comuni parzialmente compresi nei parchi nazionali e nei parchi naturali regionali, provvedere ad una nuova individuazione delle aree e dei beni soggetti alla disciplina di cui all'articolo 1-*quinquies* del citato decreto-legge n. 312 del 1985, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 431 del 1985; **armonizzare e coordinare le funzioni e le competenze previste dalle convenzioni internazionali e dalla normativa comunitaria per la conservazione della biodiversità;**

e) conseguire l'effettività delle sanzioni amministrative per danno ambientale mediante l'adeguamento delle procedure di irrogazione e delle sanzioni medesime; rivedere le procedure relative agli obblighi di ripristino, al fine di garantire l'efficacia delle prescrizioni delle autorità competenti e il risarcimento del danno; **definire le modalità di quantificazione del danno;** prevedere, oltre a sanzioni a carico dei soggetti che danneggiano l'ambiente, anche meccanismi premiali per coloro che assumono comportamenti ed effettuano investimenti per il miglioramento della qualità dell'ambiente sul territorio nazionale;

f) **garantire il pieno recepimento delle direttive**

comma 2, della legge 21 dicembre 2001, n. 443, semplificare, anche mediante l'emanazione di regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, le procedure di VIA che dovranno tenere conto del rapporto costi-benefici del progetto dal punto di vista ambientale, economico e sociale; anticipare le procedure di VIA alla prima presentazione del progetto dell'intervento da valutare; introdurre un sistema di controlli idoneo ad accertare l'effettivo rispetto delle prescrizioni impartite in sede di valutazione; garantire il completamento delle procedure in tempi certi; introdurre meccanismi di coordinamento tra la procedura di VIA e quella di VAS e promuovere l'utilizzo della VAS nella stesura dei piani e dei programmi statali, regionali e sovracomunali; prevedere l'estensione della procedura di IPPC ai nuovi impianti, individuando le autorità competenti per il rilascio dell'autorizzazione unica e identificando i provvedimenti autorizzatori assorbiti da detta autorizzazione; adottare misure di coordinamento tra le procedure di VIA e quelle di IPPC nel caso di impianti sottoposti ad entrambe le procedure, al fine di evitare duplicazioni e sovrapposizioni; accorpate in un unico provvedimento di autorizzazione le diverse autorizzazioni ambientali, nel caso di impianti non rientranti nel campo di appli-

**85/337/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1985, e 97/11/CE del Consiglio, del 3 marzo 1997, in materia di VIA e della direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, in materia di VAS e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, della legge 21 dicembre 2001, n. 443, semplificare, anche mediante l'emanazione di regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, le procedure di VIA che dovranno tenere conto del rapporto costi-benefici del progetto dal punto di vista ambientale, economico e sociale; anticipare le procedure di VIA alla prima presentazione del progetto dell'intervento da valutare; introdurre un sistema di controlli idoneo ad accertare l'effettivo rispetto delle prescrizioni impartite in sede di valutazione; garantire il completamento delle procedure in tempi certi; introdurre meccanismi di coordinamento tra la procedura di VIA e quella di VAS e promuovere l'utilizzo della VAS nella stesura dei piani e dei programmi statali, regionali e sovracomunali; prevedere l'estensione della procedura di IPPC ai nuovi impianti, individuando le autorità competenti per il rilascio dell'autorizzazione unica e identificando i provvedimenti autorizzatori assorbiti da detta autorizzazione; adottare misure di coordinamento tra le procedure di VIA e quelle**

cazione della direttiva 96/61/CE del Consiglio, del 24 settembre 1996, ma sottoposti a più di un'autorizzazione ambientale settoriale;

g) riordinare la normativa in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera, mediante una revisione della disciplina per le emissioni dei gas inquinanti **degli inceneritori dei rifiuti urbani, dei rifiuti speciali non pericolosi, dei rifiuti sanitari e dei rifiuti industriali**, nel rispetto delle norme comunitarie e in particolare della direttiva 2001/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2001, e degli accordi internazionali sottoscritti in materia, prevedendo:

1) l'integrazione della disciplina relativa alle emissioni provenienti dagli impianti di riscaldamento per uso civile;

2) l'incentivazione della produzione di energia da fonti rinnovabili o alternative mediante la disciplina della vendita dell'energia prodotta in eccedenza agli operatori del mercato elettrico nazionale;

di IPPC nel caso di impianti sottoposti ad entrambe le procedure, al fine di evitare duplicazioni e sovrapposizioni; accorpate in un unico provvedimento di autorizzazione le diverse autorizzazioni ambientali, nel caso di impianti non rientranti nel campo di applicazione della direttiva 96/61/CE del Consiglio, del 24 settembre 1996, ma sottoposti a più di un'autorizzazione ambientale settoriale;

g) riordinare la normativa in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera, mediante una revisione della disciplina per le emissioni di gas inquinanti **in atmosfera**, nel rispetto delle norme comunitarie e, in particolare, della direttiva 2001/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2001, e degli accordi internazionali sottoscritti in materia, prevedendo:

1) *identico*;

2) l'incentivazione della produzione di energia da fonti rinnovabili o alternative **anche** mediante la disciplina della vendita dell'energia prodotta in eccedenza agli operatori del mercato elettrico nazionale, **prolungando sino a dodici anni il periodo di validità dei certificati verdi previsti dalla normativa vigente**;

3) una disciplina in materia di controllo delle emissioni derivanti dalle attività agricole e zootecniche;

4) strumenti economici volti ad incentivare l'uso di veicoli, combustibili e carburanti che possono contribuire significativamente alla riduzione delle emissioni e al miglioramento della qualità dell'aria;

5) strumenti di promozione dell'informazione ai consumatori sull'impatto ambientale del ciclo di vita dei prodotti che in ragione della loro composizione possono causare inquinamento atmosferico;

**6) una disciplina in materia di accordi ambientali come strumenti alternativi di applicazione della normativa comunitaria nei casi contemplati;**

7) **la** predisposizione del piano nazionale di riduzione di cui all'articolo 4, paragrafo 6, della direttiva 2001/80/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2001, che stabilisca prescrizioni per i grandi impianti di combustione esistenti.

2. Per l'emanazione dei regolamenti ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nei casi previsti dalle lettere *a)*, *b)* ed *f)* del comma 1 **del presente articolo**, si intendono norme generali regolatrici della materia i principi previsti dalle medesime lettere per le deleghe legislative.

3) *identico*;

4) *identico*;

5) *identico*;

*soppresso*;

**6)** predisposizione del piano nazionale di riduzione di cui all'articolo 4, paragrafo 6, della direttiva 2001/80/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2001, che stabilisca prescrizioni per i grandi impianti di combustione esistenti.

**10.** Per l'emanazione dei regolamenti ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nei casi previsti dalle lettere *a)*, *b)* ed *f)* del comma **9**, si intendono norme generali regolatrici della materia i principi previsti dalle medesime lettere per le deleghe legislative.

10. *Identico*.



**ART. 4.**

*(Commissione per la redazione di testi unici in materia ambientale).*

1. Ai fini degli adempimenti di cui all'articolo 1 e, **in particolare, del coordinamento complessivo delle attività, è istituita** per la durata di un anno, **presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio**, una commissione **presieduta dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio o da un suo delegato**, composta da ventiquattro membri particolarmente qualificati nei settori e nelle materie oggetto di delega, scelti anche tra persone estranee all'amministrazione.

2. La commissione di cui al comma 1 è assistita da una segreteria tecnica, coordinata dal Capo dell'ufficio legislativo del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio o da un suo delegato, e composta da venti unità, di cui dieci scelte anche tra persone estranee all'amministrazione e dieci scelte tra personale in servizio presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, con funzioni di supporto.

3. La nomina dei componenti della commissione e della segreteria tecnica è disposta con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, con il quale ne sono anche stabiliti l'organizzazione e il funzionamento. Nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 6, con

**11.** Ai fini degli adempimenti di cui al **comma 1** il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio **si avvale**, per la durata di un anno, di una commissione composta da **un numero massimo** di ventiquattro membri scelti **fra professori universitari, dirigenti apicali di istituti pubblici di ricerca ed esperti di alta qualificazione nei settori e nelle materie oggetto della delega.**

**12.** La commissione di cui al comma **11** è assistita da una segreteria tecnica, coordinata dal Capo dell'ufficio legislativo del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio o da un suo delegato e composta da venti unità, di cui dieci scelte anche tra persone estranee all'amministrazione e dieci scelte tra personale in servizio presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, con funzioni di supporto.

**13.** La nomina dei componenti della commissione e della segreteria tecnica, **di cui ai commi 11 e 12**, è disposta con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, **che ne disciplina altresì** l'organizzazione e il funzionamento. Nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui

11. *Identico.*

12. *Identico.*

13. *Identico.*

successivo decreto dello stesso Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i compensi spettanti ai predetti componenti.

4. Con atto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio sono individuate forme di consultazione delle organizzazioni produttive e delle categorie, comprese le associazioni nazionali riconosciute per la protezione ambientale e per la tutela dei consumatori, **interessate dalla disciplina di cui all'articolo 1.**

5. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio ogni quattro mesi dalla data di istituzione della commissione di cui al comma 1, riferisce al Parlamento sullo stato dei lavori della medesima commissione **ministeriale.**

al comma **18**, con successivo decreto dello stesso Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i compensi spettanti ai predetti componenti.

**14. Ai fini della predisposizione dei decreti legislativi**, con atto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, sono individuate forme di consultazione delle organizzazioni **sindacali e imprenditoriali e delle** associazioni nazionali riconosciute per la protezione ambientale e per la tutela dei consumatori.

**15.** Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, ogni quattro mesi dalla data di istituzione della commissione di cui al comma **11**, riferisce **alle competenti Commissioni parlamentari** sullo stato dei lavori della medesima commissione.

**16. Allo scopo di diffondere la conoscenza ambientale e sensibilizzare l'opinione pubblica, in merito alle modifiche legislative conseguenti all'attuazione della presente legge, è autorizzata la spesa di 250.000 euro per l'anno 2003.**

**17. All'onere derivante dall'attuazione del comma 16, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo**

14. *Identico.*

15. *Identico.*

16. *Identico.*

17. *Identico.*

6. Per l'attuazione del comma 1 è autorizzata la spesa di 250.000 euro per l'anno 2002 e di 1.050.000 euro per l'anno 2003. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando, per l'anno 2002, l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e, per l'anno 2003, l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.

7. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

## CAPO II

### MISURE DI DIRETTA APPLICAZIONE

#### ART. 5.

*(Modifica all'articolo 36 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300).*

1. All'articolo 36 del decreto legislativo 30 luglio

**parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.**

18. Per l'attuazione del comma **11** è autorizzata la spesa di **800.000** euro per l'anno **2003** e di **500.000** euro per l'anno **2004**. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale **2003-2005**, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno **2003**, allo scopo parzialmente utilizzando, per l'anno **2003**, l'accantonamento relativo al Ministero **dell'economia e delle finanze** e, per l'anno **2004**, l'accantonamento relativo al Ministero **dell'ambiente e della tutela del territorio**.

19. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio **occorrenti per l'attuazione del comma 18**.

20. All'articolo 36 del decreto legislativo 30 luglio

18. Per l'attuazione **dei commi 11 e 12** è autorizzata la spesa di 800.000 euro per l'anno 2003 e di 500.000 euro per l'anno 2004. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando, per l'anno 2003, l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze e, per l'anno 2004, l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.

19. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione **dei commi 17 e 18**.

20. *Identico.*

1999, n. 300, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

« 1-*bis*. Nei processi di elaborazione degli atti di programmazione del Governo aventi rilevanza ambientale è garantita la partecipazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio ».

**ART. 6.**

**(Compensazioni).**

1. I comuni possono prevedere idonee misure compensative, in favore dei soggetti titolari di concessione o autorizzazione edilizia, che subiscono limitazioni al diritto di edificazione, riconosciuto nel titolo abilitativo rilasciato, in conseguenza dell'apposizione di vincoli sopravvenuti, diversi da quelli di natura urbanistica. Tali misure potranno eventualmente consistere nel trasferimento su aree diverse del diritto di edificare, con contestuale cessione al comune a titolo gratuito dell'area sottoposta a vincolo.

2. I consigli comunali, con apposita delibera, approvano, secondo le procedure di legge, gli atti relativi alle modifiche urbanistiche ai sensi del comma 1, anche in deroga agli strumenti urbanistici vigenti.

1999, n. 300, e successive **modificazioni**, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

« 1-*bis*. *Identico* ».

**21. Qualora, per effetto di vincoli sopravvenuti, diversi da quelli di natura urbanistica, non sia più esercitabile il diritto di edificare che sia stato già assentito a norma delle vigenti disposizioni, è in facoltà del titolare del diritto chiedere di esercitare lo stesso su altra area del territorio comunale, di cui abbia acquisito la disponibilità a fini edificatori.**

**22. In caso di accoglimento dell'istanza presentata ai sensi del comma 21, la traslazione del diritto di edificare su area diversa comporta la contestuale cessione al comune, a titolo gratuito, dell'area interessata dal vincolo sopravvenuto.**

**23. Il comune può approvare le varianti al vigente strumento urbanistico che si rendano necessarie ai fini della traslazione del diritto di edificare di cui al comma 21.**

21. *Identico*.

22. *Identico*.

23. *Identico*.

**24. L'accoglimento dell'istanza di cui ai commi 21 e 22 non costituisce indennizzo.**

24. L'accoglimento dell'istanza di cui ai commi 21 e 22 non costituisce **titolo per richieste di indennizzo, quando, secondo le norme vigenti, il vincolo sopravvenuto non sia indennizzabile. Nei casi in cui, ai sensi della normativa vigente, il titolare del diritto di edificare può richiedere l'indennizzo a causa del vincolo sopravvenuto, la traslazione del diritto di edificare su area diversa, ai sensi dei citati commi 21 e 22, è computata ai fini della determinazione dell'indennizzo eventualmente dovuto.**

**ART. 7.**

*(Modifiche al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e interventi in materia di trattamento dei rifiuti).*

1. In attesa di una revisione complessiva della normativa sui rifiuti che disciplini in modo organico la materia, alla lettera *a*) del comma 5 sono individuate le caratteristiche e le tipologie dei rottami che, derivanti come scarti di lavorazione oppure originati da cicli produttivi o di consumo, sono definibili come materie prime secondarie per le attività siderurgiche e metallurgiche, nonché le modalità affinché gli stessi siano sottoposti al regime delle materie prime e non a quello dei rifiuti.

2. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 14 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, conver-

**25.** In attesa di una revisione complessiva della normativa sui rifiuti che disciplini in modo organico la materia, alla lettera *a*) del comma **29**, sono individuate le caratteristiche e le tipologie dei rottami che, derivanti come scarti di lavorazione oppure originati da cicli produttivi o di consumo, sono definibili come materie prime secondarie per le attività siderurgiche e metallurgiche, nonché le modalità affinché gli stessi siano sottoposti al regime delle materie prime e non a quello dei rifiuti.

**26.** Fermo restando quanto disposto dall'articolo 14 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, conver-

25. *Identico.*

26. *Identico.*

tito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, sono sottoposti al regime delle materie prime e non a quello dei rifiuti, se rispondenti alla definizione di materia prima secondaria per attività siderurgiche e metallurgiche di cui al comma 1, lettera *q-bis*), dell'articolo 6 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, introdotta dal comma **5 del presente articolo**, i rottami di cui al comma 1 dei quali il detentore non si disfi, non abbia deciso o non abbia l'obbligo di disfarsi e che quindi non conferisca a sistemi di raccolta o trasporto di rifiuti ai fini del recupero o dello smaltimento, ma siano destinati in modo oggettivo ed effettivo all'impiego nei cicli produttivi siderurgici e metallurgici.

3. I rottami ferrosi e non ferrosi provenienti dall'estero sono riconosciuti a tutti gli effetti come materie prime secondarie derivanti da operazioni di recupero se dichiarati come tali da fornitori o produttori di Paesi esteri che si iscrivono all'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti con le modalità specificate al comma 4.

4. È istituita una sezione speciale dell'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, alla quale sono iscritte le imprese di Paesi europei ed extraeuropei che effettuano operazioni di recupero di

tito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, sono sottoposti al regime delle materie prime e non a quello dei rifiuti, se rispondenti alla definizione di materia prima secondaria per attività siderurgiche e metallurgiche di cui al comma 1, lettera *q-bis*), dell'articolo 6 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, introdotta dal comma **29**, i rottami di cui al comma **25** dei quali il detentore non si disfi, non abbia deciso o non abbia l'obbligo di disfarsi e che quindi non conferisca a sistemi di raccolta o trasporto di rifiuti ai fini del recupero o dello smaltimento, ma siano destinati in modo oggettivo ed effettivo all'impiego nei cicli produttivi siderurgici o metallurgici.

**27.** I rottami ferrosi e non ferrosi provenienti dall'estero sono riconosciuti a tutti gli effetti come materie prime secondarie derivanti da operazioni di recupero se dichiarati come tali da fornitori o produttori di Paesi esteri che si iscrivono all'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti con le modalità specificate al comma **28**.

**28.** *Identico.*

*27. Identico.*

*28. Identico.*

rottami ferrosi e non ferrosi, elencate nell'allegato C annesso al medesimo decreto legislativo, per la produzione di materie prime secondarie per l'industria siderurgica e metallurgica, nel rispetto delle condizioni e delle norme tecniche riportate nell'allegato 1 al decreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 88 del 16 aprile 1998. L'iscrizione è effettuata a seguito di comunicazione all'Albo da parte dell'azienda estera interessata, accompagnata dall'attestazione di conformità a tali condizioni e norme tecniche rilasciata dall'autorità pubblica competente nel Paese di appartenenza. Le modalità di funzionamento della sezione speciale sono stabilite dal Comitato nazionale dell'Albo; nelle more di tale definizione l'iscrizione è sostituita a tutti gli effetti dalla comunicazione corredata dall'attestazione di conformità dell'autorità competente.

5. Al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 1, dopo la lettera q) sono aggiunte le seguenti:

«q-bis) materia prima secondaria per attività siderurgiche e metallurgiche: rottami ferrosi e non fer-

29. Al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *identica*;

29. *Identico.*

rosi derivanti da operazioni di recupero e rispondenti a specifiche CECA, AISI, CAEF, UNI, EURO o ad altre specifiche nazionali e internazionali, nonché i rottami scarti di lavorazioni industriali o artigianali o provenienti da cicli produttivi o di consumo, esclusa la raccolta differenziata, che possiedono in origine le medesime caratteristiche riportate nelle specifiche sopra menzionate;

*q-ter)* organizzatore del servizio di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti: l'impresa che effettua il servizio di gestione dei rifiuti, prodotti anche da terzi, e di bonifica dei siti inquinati ricorrendo e coordinando anche altre imprese, in possesso dei requisiti di legge, per lo svolgimento di singole parti del servizio medesimo. L'impresa che intende svolgere l'attività di organizzazione della gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti deve essere iscritta nelle categorie di intermediazione dei rifiuti e bonifica dei siti dell'Albo previsto dall'articolo 30, nonché nella categoria delle opere generali di bonifica e protezione ambientale stabilite dall'allegato A annesso al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34 »;

*b)* all'articolo 8, comma 1, dopo la lettera *f-quater)* è aggiunta la seguente:

« *f-quinquies)* il combustibile ottenuto dai rifiuti urbani e speciali non peri-

*b) identico:*

« *f-quinquies)* il combustibile ottenuto dai rifiuti urbani e speciali non peri-



colosi, come descritto dalle norme tecniche UNI 9903-1 (RDF di qualità elevata), utilizzato in co-combustione, come definita dall'articolo 2, comma 1, lettera g), del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 11 novembre 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 202 del 14 dicembre 1999, come sostituita dall'articolo 1 del decreto del Ministro delle attività produttive 18 marzo 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 71 del 25 marzo 2002, in impianti di produzione di energia elettrica e in cementifici, come specificato nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 60 del 12 marzo 2002 »;

c) all'articolo 10, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

« 3-bis. Nel caso di conferimento di rifiuti a soggetti autorizzati alle operazioni di raggruppamento, ricondizionamento e deposito preliminare di rifiuti, indicate rispettivamente ai punti D13, D14, D15 dell'allegato B, la responsabilità dei produttori dei rifiuti per il corretto smaltimento è esclusa a condizione che questi ultimi, oltre al formulario di trasporto, di cui al comma 3, lettera b), abbiano ricevuto il certificato di avvenuto smaltimento rilasciato dal titolare dell'impianto che effettua le operazioni di cui ai punti da D1 a D12 del citato allegato B. Le relative

colosi, come descritto dalle norme tecniche UNI 9903-1 (RDF di qualità elevata), utilizzato in co-combustione, come definita dall'articolo 2, comma 1, lettera g), del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 11 novembre 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 292 del 14 dicembre 1999, come sostituita dall'articolo 1 del decreto del Ministro delle attività produttive 18 marzo 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 71 del 25 marzo 2002, in impianti di produzione di energia elettrica e in cementifici, come specificato nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 60 del 12 marzo 2002 »;

c) *identica*;

modalità di attuazione sono definite con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio »;

d) all'articolo 40, comma 5, le parole: « 31 marzo di ogni anno » sono sostituite dalle seguenti: « 31 maggio di ogni anno ».

6. Il Governo è autorizzato ad apportare **le** modifiche e **integrazioni** al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 60 del 12 marzo 2002, conseguenti a quanto previsto al comma 5, lettera b).

7. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio è autorizzato ad apportare le modifiche e integrazioni al decreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 88 del 16 aprile 1998, e **successive modificazioni**, finalizzate a consentire il riutilizzo della lolla di riso, affinché non sia considerata come rifiuto derivante dalla produzione dell'industria agroalimentare, nonché dirette a prevedere, oltre ai cementifici, le seguenti attività di recupero della polvere di allumina, in una percentuale dall'1 al 5 per cento nella miscela complessiva:

a) produzione di laterizi e refrattari;

b) produzione di industrie ceramiche;

c) produzione di argille espanse.

d) *identica*.

**30.** Il Governo è autorizzato ad apportare modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 60 del 12 marzo 2002, conseguenti a quanto previsto al comma **29**, lettera b).

**31.** Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio è autorizzato ad apportare le modifiche e integrazioni al decreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 88 del 16 aprile 1998, finalizzate a consentire il riutilizzo della lolla di riso, affinché non sia considerata come rifiuto derivante dalla produzione dell'industria agroalimentare, nonché dirette a prevedere, oltre ai cementifici, le seguenti attività di recupero della polvere di allumina, in una percentuale dall'1 al 5 per cento nella miscela complessiva:

a) *identica*;

b) *identica*;

c) *identica*.

30. *Identico*.

31. *Identico*.

**ART. 8.**

**(Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490).**

1. Al testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, **sono apportate le seguenti modificazioni:**

**a)** all'articolo 163, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«*2-bis.* Il rilascio in sanatoria delle autorizzazioni paesaggistiche e ambientali comporta l'estinzione dei reati relativi a beni paesaggistici e ambientali. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato al previo pagamento, ove sia accertato il danno arrecato, della sanzione pecuniaria di cui all'articolo 164, comma 1 »;

**32.** Al testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, all'articolo 163, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

«*2-bis.* **Per i soli lavori compiuti in difformità dalla autorizzazione di cui al comma 1, l'accertamento di compatibilità paesistica dei lavori effettivamente eseguiti rispetto alla autorizzazione rilasciata comporta l'estinzione del reato di cui al medesimo comma 1 e di ogni altro reato in materia paesaggistica alle seguenti condizioni:**

**a)** che le difformità non abbiano comportato aumenti delle superfici utili o dei volumi assentiti;

**b)** che le tipologie edilizie realizzate e i materiali utilizzati, anche se diversi da quelli indicati nell'autorizzazione, rientrino fra quelli previsti e assentiti dagli strumenti di pianificazione paesistica, ove vigenti, o, altrimenti, siano giudicati compatibili con il contesto paesaggistico;

**c)** che i trasgressori abbiano previamente pagato la sanzione pecuniaria di cui all'articolo 164, comma 1 ».

**32. Identico:**

«*2-bis.* Per i lavori compiuti in **assenza o** difformità dalla autorizzazione di cui al comma 1, l'accertamento di compatibilità paesistica dei lavori effettivamente eseguiti, **anche** rispetto alla autorizzazione **eventualmente** rilasciata, comporta l'estinzione del reato di cui al medesimo comma 1 e di ogni altro reato in materia paesaggistica alle seguenti condizioni:

*soppressa;*

**a)** che le tipologie edilizie realizzate e i materiali utilizzati, anche se diversi da quelli indicati **nella eventuale** autorizzazione, rientrino fra quelli previsti e assentiti dagli strumenti di pianificazione paesistica, ove vigenti, o, altrimenti, siano giudicati compatibili con il contesto paesaggistico;

**b)** che i trasgressori abbiano previamente pagato, **ove sia accertato il danno arrecato**, la sanzione pecuniaria di cui all'articolo 164, comma 1 ».

**b) all'articolo 164, dopo il comma 3 è inserito il seguente:**

**« 3-bis. Il procedimento penale, il corso della prescrizione, ai sensi dell'articolo 159 del codice penale, e gli atti esecutivi relativi alle violazioni di cui al comma 1 rimangono sospesi finché non siano esauriti i procedimenti amministrativi di autorizzazione in sanatoria. La sospensione del procedimento penale non impedisce il compimento degli atti urgenti ».**

**ART. 9.**

**(Modifica all'articolo 34 del codice della navigazione).**

1. All'articolo 34 del codice della navigazione, le parole: « dell'amministrazione interessata » sono sostituite dalle seguenti: « dell'amministrazione statale, regionale o dell'ente locale competente ».

*soppressa.*

**33. Identico.**

**34. A decorrere dall'anno 2004 le spese di funzionamento delle Autorità di bacino di rilievo nazionale sono iscritte in una specifica unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.**

**35. Al fine di migliorare, incrementare ed adeguare agli *standard* europei, alle migliori tecnologie disponibili ed alle migliori pratiche ambientali gli interventi in materia di tutela delle acque interne, di rifiuti e di bonifica dei siti inquinati, nonché di aumentare l'effi-**

*33. Identico.*

*34. Identico.*

35. Al fine di migliorare, incrementare ed adeguare agli *standard* europei, alle migliori tecnologie disponibili ed alle migliori pratiche ambientali gli interventi in materia di tutela delle acque interne, di rifiuti e di bonifica dei siti inquinati, nonché di aumentare l'effi-

**cienza di detti interventi anche sotto il profilo della capacità di utilizzare le risorse derivanti da cofinanziamenti dell'Unione europea, è istituita, presso il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, una segreteria tecnica composta da non più di ventuno esperti di elevata qualificazione, nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il quale ne è stabilito anche il funzionamento. Per la costituzione ed il funzionamento della predetta segreteria è autorizzata la spesa di un milione di euro annui, a decorrere dall'anno 2003.**

**36. All'onere derivante dall'attuazione della disposizione del comma 35 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.**

**37. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del comma 36.**

cienza di detti interventi anche sotto il profilo della capacità di utilizzare le risorse derivanti da cofinanziamenti dell'Unione europea, è istituita, presso il **Ministero** dell'ambiente e della tutela del territorio, una segreteria tecnica composta da non più di ventuno esperti di elevata qualificazione, nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il quale ne è stabilito anche il funzionamento. Per la costituzione ed il funzionamento della predetta segreteria è autorizzata la spesa **massima** di un milione di euro annui, a decorrere dall'anno 2003.

36. *Identico.*

37. *Identico.*

38. Al fine di consentire la prosecuzione degli accordi di programma in materia di sviluppo sostenibile e di miglioramento della qualità dell'aria, anche attraverso l'utilizzo e l'incentivazione di veicoli a minimo impatto ambientale, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005.

39. All'onere derivante dall'attuazione del comma 38 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.

40. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del comma 39.

41. All'articolo 113 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dal comma 1 dell'articolo 35 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, primo periodo, sono soppresse le parole: « di rilevanza industriale »;

38. *Identico.*

39. *Identico.*

40. *Identico.*

*Soppresso.*

*b)* al comma 4, lettera *a)*, le parole: « con la partecipazione maggioritaria degli enti locali, anche associati, » sono sostituite dalle seguenti: « con la partecipazione totalitaria di capitale pubblico »; e, in fine, sono aggiunte, le seguenti parole: « ,a condizione che gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti pubblici che la controllano »;

*c)* al comma 5, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , secondo la normativa di settore, ovvero in concessione a terzi, secondo le linee di indirizzo emanate dai Ministri e dagli altri soggetti competenti attraverso provvedimenti o circolari specifiche »;

*d)* al comma 7, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Le previsioni di cui al presente comma devono considerarsi integrative delle discipline di settore »;

*e)* al comma 12, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « mediante procedure ad evidenza pubblica »;

*f)* al comma 13, il primo periodo è sostituito dal seguente: « Gli enti locali, anche in forma associata, nei casi in cui non sia vietato dalle normative di settore, possono conferire la proprietà delle reti, degli impianti, e delle altre dotazioni patrimoniali a società a capitale interamente pubblico, che è incedibile »;

**g) dopo il comma 15 è aggiunto il seguente:**

**« 15-bis. Nel caso in cui le disposizioni previste per i singoli settori non stabiliscano un congruo periodo di transizione, ai fini dell'attuazione delle disposizioni previste nel presente articolo, le concessioni rilasciate con procedure diverse dall'evidenza pubblica cessano comunque entro e non oltre la data del 31 dicembre 2006, senza necessità di apposita deliberazione dell'ente affidante. Sono escluse dalla cessazione le concessioni affidate a società a capitale misto pubblico privato nelle quali il socio privato sia stato scelto mediante procedure ad evidenza pubblica che abbiano dato garanzia di rispetto delle norme interne e comunitarie in materia di concorrenza, nonché quelle affidate a società a capitale interamente pubblico a condizione che gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti pubblici che la controllano ».**

**42. All'articolo 113-bis del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, introdotto dal comma 15 dell'articolo 35 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono apportate le seguenti modifiche:**

**a) al comma 1, alinea, le parole: « privi di rilevan-**

*Soppresso.*



za industriale » sono sostituite dalle seguenti: « privi di rilevanza economica »;

b) al comma 1 la lettera c) è sostituita dalla seguente:

« c) società a capitale interamente pubblico a condizione che gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti pubblici che la controllano »;

c) il comma 4 è abrogato.

43. All'articolo 35 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono abrogati i commi 2, 3, 4, 5 e 16; al comma 7 del medesimo articolo 35 le parole: « nei termini stabiliti dal regolamento di cui al comma 16 del presente articolo » sono sostituite dalle seguenti: « al termine dell'affidamento ».

*Soppresso.*

44. È istituito l'Istituto di alti studi ambientali, di seguito denominato « Istituto », di cui il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio si avvale per l'esercizio delle funzioni indicate dalla legge 8 luglio 1986, n. 349.

*Soppresso.*

45. L'Istituto svolge attività di ricerca, sperimentazione e di alta formazione nelle materie dell'ambiente e della tutela del territorio.

*Soppresso.*

**46. L'Istituto ha sede in Roma e può essere organizzato in sedi decentrate sul territorio nazionale e sedi locali nei Paesi dell'Unione europea.**

*Soppresso.*

**47. L'Istituto è centro nazionale di alta cultura ed è dotato di competenza scientifica generale e multidisciplinare, con lo scopo di ottimizzare il sistema di ricerca scientifica, della sperimentazione e della formazione in materia ambientale. L'Istituto persegue i propri fini istituzionali e svolge i compiti di propria competenza mediante:**

*Soppresso.*

**a) lo sviluppo, in maniera integrata ed interdisciplinare, della ricerca e della sperimentazione in materia ambientale, con l'elaborazione, la promozione, il coordinamento e lo svolgimento di progetti complessivi ad elevato contenuto tecnico-scientifico ed organizzativo, anche in collaborazione con università, consorzi ed istituti di ricerca pubblici e privati italiani, europei ed internazionali, trasmettendone periodica relazione al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio circa i risultati e gli obiettivi conseguiti, nonché dandone adeguata diffusione nell'ambito della comunità scientifica;**

**b) il coordinamento e la gestione di tutte le iniziative di ricerca, di sperimentazione e di formazione promosse o finanziate dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, dal-**

**l'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici, nonché da altre istituzioni o servizi nazionali di protezione e valorizzazione ambientale;**

**c) la formazione, di livello post-universitario, di studiosi di alto livello scientifico nella materia ambientale;**

**d) la formazione di funzionari e dirigenti destinati ad operare nelle amministrazioni pubbliche e nelle imprese, ad alta qualificazione professionale, adeguata alla trattazione integrata ed interdisciplinare delle problematiche ambientali.**

**48. Per l'espletamento dei propri compiti istituzionali l'Istituto può avvalersi delle competenze professionali e delle strutture dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici, nonché dei soggetti di cui all'articolo 8, comma 1, della legge 8 luglio 1986, n. 349.**

*Soppresso.*

**49. L'Istituto svolge la propria attività sulla base di piani triennali, aggiornabili annualmente, predisposti in conformità agli obiettivi stabiliti dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio.**

*Soppresso.*

**50. Sono organi dell'Istituto:**

*Soppresso.*

**a) il consiglio di amministrazione, composto da non meno di tre e non più di cinque membri, compreso il presidente;**

**b) il comitato scientifico, composto da non meno di cinque e non più di quindici membri, compreso il presidente.**

**51. I presidenti ed i componenti dei predetti organi durano in carica cinque anni e sono rinnovabili. In sede di prima attuazione, sono nominati dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e durano in carica fino al secondo anno successivo alla data di insediamento del comitato.**

*Soppresso.*

**52. Il comitato scientifico programma, organizza e sovrintende alla gestione ed allo svolgimento dei progetti e delle attività di ricerca, di sperimentazione e di alta formazione; predispone ed approva, sentito il consiglio di amministrazione, il piano triennale dell'Istituto; provvede al reclutamento dei docenti e del personale tecnico; organizza e gestisce dottorati e corsi di specializzazione.**

*Soppresso.*

**53. Il consiglio di amministrazione provvede all'organizzazione ed alla gestione amministrativa, economica e finanziaria dell'Istituto, ivi compresa l'assunzione del personale amministrativo, in modo che siano assicurati le strutture, le risorse ed i mezzi adeguati alle finalità istituzionali.**

*Soppresso.*

**54. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono approvati lo statuto, il regolamento di contabilità ed il regolamento di organizzazione e di funzionamento dell'Istituto.**

*Soppresso.*

**55. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 44 a 54, valutato in 300.000 euro, per il triennio 2003-2005, per le spese di primo funzionamento dell'Istituto, e in 5 milioni di euro, per il triennio 2003-2005, per le spese necessarie all'acquisizione di beni strumentali, si provvede, rispettivamente, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente e conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.**

**56. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del comma 55. I contributi dello Stato sono trasferiti all'Istituto senza vincolo di destinazione.**

**57. Al fine di adeguare le strutture operative dell'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare (ICRAM) alle esigenze di una maggiore presenza sul territorio anche a supporto tecnico degli enti locali nel coordinamento delle attività a livello locale nelle aree marine protette, negli scavi portuali e nella pesca, anche attraverso l'apertura di sedi decentrate ovvero di laboratori locali di ricerca, è auto-**

*Soppresso.*

*Soppresso.*

*41. Identico.*

rizzata per il triennio 2003-2005 la spesa di 7.500.000 euro annui.

**58.** All'onere derivante dall'attuazione del comma 57 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.

**59.** Al fine di garantire la messa in sicurezza di emergenza e per la bonifica dei terreni e delle falde delle aree ex depositi POL della Marina Militare, zona « Celle » e zona « Cimitero » e della Aeronautica Militare, zona « Vecchia delle Vigne », nell'ambito dell'attuazione del piano intermodale dell'area Flegrea, è autorizzata la spesa di 4 milioni di euro per l'anno 2003, di 10 milioni di euro per l'anno 2004 e di 5 milioni di euro per l'anno 2005.

**60.** All'onere derivante dall'attuazione del comma 59 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo

**42.** All'onere derivante dall'attuazione del comma 41 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.

**43.** *Identico.*

**44.** All'onere derivante dall'attuazione del comma 43 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo

**parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.**

**61. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del comma 60.**

parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.

**45. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione dei commi 42 e 44.**

€ 0,98

*Stampato su carta riciclata ecologica*



\*14PDL0049160\*